



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

**Oggetto:** Avviso pubblico e documentazione allegata relativi a “Concessione dei contributi di cui all’art. 56 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1. Anno 2023”. Risposte ai quesiti posti dagli Organismi dello spettacolo dal vivo. **FAQ Aggiornate al 27/06/2023.**

*D: Il Festival (da 3 a 21 giorni, con minimo 10 titoli) deve svolgersi in giorni tutti consecutivi oppure, per esempio, potrebbe trattarsi di 10 date con 10 titoli da tenersi nell'arco di 21 giorni al massimo? (dunque non in 10 giornate tutte consecutive).*

R: Gli spettacoli devono svolgersi in giornate consecutive

*D: Se ho cambiato l'ambito, che hanno devo utilizzare come riferimento per la premialità?*

R: L'anno che si può scegliere è quello in cui si può dimostrare di avere i requisiti per lo stesso ambito.

*D: Per comune limitrofo si intende vicino o essenzialmente confinante.*

*Per Festival e Rassegne possono essere effettuati programmi con spettacoli diffusi fra comuni limitrofi? Tali spettacoli saranno computabili al fine del raggiungimento dei numeri minimi?*

R: Da anni l'ufficio ha dato come interpretazione di **limitrofo = confinante territorialmente con il comune principale.**

La scelta dove ubicare il festival/Rassegna è effettuata dall'Organismo, l'attività prevalente dovrà essere svolta nel Comune indicato come "principale" e in maniera marginale nei comuni territorialmente confinanti con lo stesso.

*D: Sono alternativi i documenti che giustificano lo svolgimento degli spettacoli presenti nel calendario?*

R: No

*D: I diritti d'immagine possono considerarsi un investimento in pubblicità?*

R: No

*D: Le spese per una videoripresa possono essere considerate spese di pubblicità?*

R: No

*D: Per quanto concerne l'incompatibilità a far parte di più organismi beneficiari, tale limitazione è riferita solo a coloro che ricoprono cariche e/o ruoli apicali di rappresentanza legale con responsabilità decisionali e amministrative o si intende estesa a qualunque titolo di partecipazione all'associazione / organismo*

R: Considerato che alcuni "Organismi storici" del comparto dello spettacolo dal vivo, a seconda dell'interpretazione da attribuire al periodo evidenziato, potrebbero rimanere esclusi dall'Avviso pubblico, in quanto rientrerebbero in una situazione di incompatibilità che porta all'esclusione dal procedimento, tenuto conto che l'intento della Giunta era quello di disporre per il futuro e, dunque, di intervenire su nuove situazioni, anche al fine di evitare strumentali fenomeni di gemmazione, dannosi per il comparto e per il buon utilizzo delle risorse pubbliche, si interpreta la norma, escludendo dunque che possa risultare in situazione di incompatibilità un "Organismo storico" già beneficiario del contributo in argomento nelle precedenti annualità. Saranno, invece, in situazione di incompatibilità e saranno esclusi i nuovi organismi, all'interno della cui compagine vi siano rappresentanti e/o soci, componenti cariche associative e/o organi di gestione, che annualmente già usufruiscono singolarmente del contributo previsto dalla L.R. n. 1/1990, art. 56 ovvero nuovi organismi all'interno della cui compagine vi siano organismi che annualmente già usufruiscono singolarmente del contributo previsto dalla L.R. n. 1/1990, art. 56. Infine, si precisa che, secondo i criteri esposti nel punto 6 della Delibera G.R. n. 18/11 del 2023, l'incompatibilità per il ruolo di Presidente e/o Rappresentante legale dell'organismo decorre dalla data di presentazione dell'istanza, mentre l'incompatibilità permane, in ogni caso, qualora tra i soci fondatori siano presenti degli Organismi che già beneficiano del contributo.

*D: Per quanto concerne l'obbligo di tracciabilità delle spese, tale obbligo riguarda le spese da rendicontare e attinenti alla quota contributo regionale art. 56 L.R. n. 1 del 1990 o si intende per tutte le spese fino al raggiungimento del 100% del valore del progetto, compreso l'importo eccedente il contributo Regionale?*

R: La spesa relativa al contributo deve essere interamente tracciabile (sia l'importo del contributo, che la quota minima a carico del beneficiario sino al 100%) al fine dell'ammissione della spesa nel rendiconto: i pagamenti dovranno essere registrati sul c/c dedicato intestato all'Organismo - indicato allegato all'istanza di contributo - per l'importo del contributo più la quota minima a carico dell'organismo.

*D: E' possibile che il programma complessivo sia realizzato per la parte non coperta da contributo art. 56 mediante altre entrate da contributi della RAS (relativi ad altri interventi e altri servizi) di altri enti pubblici o privati?*

R: Il contributo pubblico previsto dalla Deliberazione G.R. n. 18/11 del 18.05.2023 può coprire fino al 70-80% delle spese ammissibili. Il residuo deve provenire da altre risorse, nel rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese deve essere intestata al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità e non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso

altri soggetti finanziatori o essere utilizzata quale rendicontazione alla Regione per altri interventi.

*D: Fermo restando infatti l'obbligo di tracciabilità, sembra che sia possibile rendicontare spese inferiori a 200,00 euro solo con il riscontro documentale della fattura.*

*Per piccoli importi non sono quindi ammessi gli scontrini cosiddetti parlanti / intestati all'organismo?*

R: Spese non ammissibili: scontrini fiscali per un importo inferiore a € 200,00

*D: Cosa si intende per "qualunque modifica progettuale non autorizzata". In particolare, sarà necessario comunicare anche le variazioni di calendario per causa di forza maggiore? (ad esempio: condizioni meteo, indisponibilità dell'artista, indisponibilità dello spazio ecc.).*

*Anche in questi casi sarà necessario comunicare la variazione e attendere l'autorizzazione da parte degli uffici?*

R: Come da anni applicato, si intendono quelle modifiche che possono far venire meno i requisiti minimi di ammissibilità presenti nel Programma presentato dagli organismi in fase di domanda, a prescindere dalle cause che le hanno generate. Non è applicabile al caso, l'autorizzazione per silenzio-assenso.

**F.to il Direttore del Servizio**

Dott.ssa Laura Tascetta